

Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale

Nr. 1430 del 11/03/2019

Servizio o Ufficio proponente	Servizio patrimonio ed entrate patrimoniali
Oggetto	APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'Assessore al bilancio e programmazione

Considerato quanto segue:

- **che** l'art. 4 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", ha introdotto la possibilità di istituire con deliberazione del Consiglio Comunale un'Imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale "da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro per notte di soggiorno;
- **che** il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- **che** il nostro Comune ha rilevanti flussi turistici legati alle peculiarità del suo territorio e ambiente, ai valori della sua storia e all'unicità della manifestazione Sartiglia, come dimostrano anche i dati sulle presenze rilevate negli ultimi anni dall'Ufficio Provinciale del Turismo;
- **che** pertanto poiché risponde a un'esigenza del nostro Comune e della sua economia acquisire risorse per mantenere e implementare il livello dei servizi erogati e continuare a valorizzare il patrimonio storico e ambientale, l'Amministrazione Comunale ha deciso di esercitare la facoltà prevista dal succitato art. 4 D. Lgs. n°23/2011 e con propria precedente deliberazione n. 36 del 13.03.2019 la Giunta Comunale ha deliberato di proporre al Consiglio l'istituzione dell'imposta di Soggiorno a carico dei soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Oristano;
- **che** con lo stesso atto di istituzione dell'Imposta di soggiorno verrà approvato dal Consiglio Comunale il Regolamento per l'applicazione della stessa;
- **che** l'applicazione dell'Imposta di soggiorno decorre per il 2019 a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione istitutiva;

Dato atto:

- **che** ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rimane, quindi, di competenza della Giunta Comunale;
- **che** il regolamento rinvia ad apposita deliberazione della Giunta comunale la fissazione concreta della misura dell'Imposta di soggiorno che potrà essere applicata fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi e che dovrà essere graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive che tengono conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime strutture, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno;

dato atto altresì:

- che si sono tenuti diversi incontri tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni di categoria;
- che da un lato è stabilito che in sede di prima applicazione l'Imposta di soggiorno e il relativo regolamento decorrono dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della delibera istitutiva ma che comunque le tariffe devono essere deliberate entro la data di approvazione del bilancio di previsione Ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 16 della legge 388/2000 (modificato dall'art. 27 comma 8 della legge 448/2001) e dell'art. 1 comma 169 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007);
- che anche a seguito del confronto tra l'Amministrazione e le Associazioni di albergatori è inoltre emersa l'opportunità di tutelare l'affidamento degli operatori del settore e di esentare dall'applicazione dell'Imposta di soggiorno i contratti conclusi dalle strutture ricettive prima della data di istituzione della stessa Imposta di soggiorno (contratti riferibili esclusivamente al corrente anno).
- Che la stessa norma dispositiva regolamentare (Regolamento per l'Istituzione dell'Imposta di Soggiorno) ha demandato alla Giunta Comunale – competente per la determinazione delle tariffe – di stabilire i termini, le condizioni e gli adempimenti a carico del titolare della struttura ricettiva, indispensabili per fruire dell'esenzione per le fattispecie di cui al primo comma dell'art. 11.

Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto, di determinare le tariffe dell'Imposta di Soggiorno per l'anno 2019 di prima istituzione per persona e per notte di soggiorno come riportate sotto:

- Esercizi alberghieri cat. 4 stelle o superiore - Tariffa 2 euro a persona per singolo pernottamento;
- Esercizi alberghieri cat. 3 stelle o inferiore - Tariffa 1,50 euro a persona per singolo pernottamento;
- Esercizi extra alberghieri e "Locazioni turistiche" effettuate con contratti transitori - Tariffa 1,00 euro a persona per singolo pernottamento;
- Aree sosta Camper - Tariffa 0,50 euro a persona per singolo pernottamento;

Ritenuto altresì di stabilire in relazione alla fattispecie di esenzione dei contratti conclusi dalle strutture ricettive prima della data di istituzione dell'Imposta di soggiorno:

- che entro la data del 30 aprile le strutture ricettive interessate dall'applicazione dell'esenzione a tutti o parte dei contratti già sottoscritti, dovranno inviare al Comune apposita dichiarazione autocertificativa fatta sul modello reso disponibile sul sito dell'Ente entro il 5 aprile e contenente l'elenco dei contratti già sottoscritti per i quali è richiesta l'esenzione.
- **che il mancato rispetto del termine così stabilito per l'invio dei dati sui contratti già conclusi genera la decadenza dalla possibilità di applicare l'esenzione di cui all'art. 11 del regolamento consiliare per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno per il 2019.**

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 - "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni;

Attesa la propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, che si allegano alla presente proposta di deliberazione;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge,

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale,

propone alla Giunta Comunale

1. di determinare e approvare le tariffe dell'Imposta di Soggiorno per il Comune di Oristano per l'anno 2019 di prima istituzione per ogni pernottamento e per ogni persona non residente, secondo quanto stabilito nel vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di Soggiorno" del Comune di Oristano, nella misura riportata di seguito;

- Esercizi alberghieri cat. 4 stelle o superiore - Tariffa 2 euro a persona per singolo pernottamento;
- Esercizi alberghieri cat. 3 stelle o inferiore - Tariffa 1,50 euro a persona per singolo pernottamento;
- Esercizi extra alberghieri e "Locazioni turistiche" effettuate con contratti transitori - Tariffa 1,00 euro a persona per singolo pernottamento;
- Aree sosta Camper - Tariffa 0,50 euro a persona per singolo pernottamento;

2. di stabilire in relazione alla fattispecie di esenzione dei contratti conclusi dalle strutture ricettive prima della data di istituzione dell'IdS:

- che entro la data del 30 aprile le strutture ricettive interessate dall'applicazione dell'esenzione a tutti o parte dei contratti già sottoscritti, dovranno inviare al Comune apposita dichiarazione autocertificativa fatta sul modello reso disponibile sul sito dell'Ente entro il 5 aprile e contenente elenco dei contratti già sottoscritti per i quali è richiesta l'esenzione.
- **che il mancato rispetto del termine così stabilito per l'invio dei dati sui contratti già conclusi genera la decadenza dalla possibilità di applicare l'esenzione di cui all'art. 11 del regolamento consiliare per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno per il 2019.**

2. di stabilire che le esenzioni e le agevolazioni sono quelle stabilite dagli artt. 5 e 11 del vigente "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno";

3. di stabilire che per gli esercizi finanziari successivi al 2019, qualora non venisse adottato analogo provvedimento, rimarranno confermate, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le misure di imposta applicate con il presente atto, estese però a tutto l'anno solare;

4. Successivamente, vista l'urgenza di disporre in merito, la presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - TUEL.-

Istruttore: GUIISO FRANCESCO

Il Responsabile del Procedimento
CHERGIA MARIA RIMEDIA

*Il presente documento è sottoscritto con
firma digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.
82/2005*



Parere Contabile

Comune di Oristano

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **1430 / 2019**

Ufficio Proponente: **Servizio patrimonio ed entrate patrimoniali**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Parere Contabile

Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi Parere: FAVOREVOLE

Data: 26/03/2019

Il Responsabile di Settore
CHERGIA MARIA RIMEDIA

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



Parere Tecnico

Comune di Oristano

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **1430 / 2019**

Ufficio Proponente: **Servizio patrimonio ed entrate patrimoniali**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Parere Contabile

Servizio patrimonio ed entrate patrimoniali

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi Parere: FAVOREVOLE

Data: 26/03/2019

Il Responsabile di Settore
CHERGIA MARIA RIMEDIA

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)